



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 319 del 03.08.2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: liquidazione delle competenze dell'incarico di assistenza stragiudiziale e consulenza in materia giuridica e amministrativa – periodo maggio-luglio 2017

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune dell'Aquila n. prot. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Visto il DPCM del 23.02.2016 che dispone la nomina di titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi a decorrere dal 3 marzo 2016 fino al 31 dicembre 2018;

Richiamata la determinazione n. 20 del 30.01.2017 con cui viene incaricato l'avv. Angelo Gigliola, con sede in Roma, codice fiscale GGLNGL77E12Z112E e P.IVA. 09443471009 per il servizio di assistenza stragiudiziale e consulenza in materia giuridica e amministrativa per un

periodo di 12 mesi;

Vista la relazione delle attività per il periodo maggio-luglio 2017, prot. n. 8715 del 28/07/2017, presentato dall'Avv. Angelo Gigliola, a cui è stato successivamente apposto il visto di regolarità della prestazione;

Preso atto che il CIG è contrassegnato dal n. Z1D1D20187;

Vista la fattura n. 52/17 del 31/07/2017 emessa dagli Amministrativisti Europei Associati per l'importo complessivo di euro 12.561,12;

Preso atto che la fattura è stata emessa dall'associazione professionale denominata "Amministrativisti Europei Associati";

Vista l'art. 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che permette l'esercizio della professione forense con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale;

Considerato l'atto di associazione professionale e del successivo atto modificativo di associazione professionale, da cui si desume la posizione dell'Avv. Angelo Gigliola, quale avvocato associato della "Amministrativisti Europei Associati";

Visto articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, relativo allo "split payment", art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Dato atto che per la citata fornitura è stato richiesto il D.U.R.C. prot. n. INAIL_8059528, che risulta avere esito regolare e validità fino al 25/10/2017;

Verificato che la fattura emessa è conforme alle condizioni contrattuali pattuite;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. 52/17 del 31.07.2017 emessa da Amministrativisti Europei Associati per un totale di € 12.561,12 come di seguito indicato:

- € 8.316,00 a favore dell'avvocato Angelo Gigliola;
- € 1.980,00 per la ritenuta d'acconto da versare al Tesoro dello Stato;
- € 2.265,12 per il versamento dell'IVA da versare al Tesoro dello Stato;

Tenuto conto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 113/2015 per le spese di assistenza tecnica alla provvidenza 12.01.21, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare:
 - € 8.316,00 a favore dell'avvocato Angelo Gigliola;
 - € 1.980,00 per la ritenuta d'acconto da versare al Tesoro dello Stato;
 - € 2.265,12 per il versamento dell'IVA da versare al Tesoro dello Stato;
3. di dare atto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 113/2015 per le spese di assistenza tecnica alla provvidenza 12.01.21, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 03 agosto 2017



Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

